



AVVISO PUBBLICO

APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI

“PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - L. 162/98” ANNO 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA:

- la legge 104/92 avente ad oggetto “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- la legge 162/98 – “Piani Personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
- la deliberazione n 48/46 dell'11.12.2012, approvata in via definitiva con modifiche alla D.G.R. n. 51/15 del 28.12.2012, con la quale vengono definiti i criteri per la valutazione e il finanziamento dei piani personalizzati;
- la deliberazione n. 9/15 del 12.2.2013 con la quale sono state apportate le modifiche alla Scheda Sociale, allegata alla Deliberazione suddetta;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 57/32 del 5.11.2025, avente ad oggetto “Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Legge 162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza 2026-2027. Linee di indirizzo e criteri di riparto delle risorse a favore dei comuni anni 2026-2027”.



RENDE NOTO:

- ❖ Che per i piani in essere al 31/12/2025 è prevista la **continuità** dal **01.01.2026** al **30.04.2026**.
- ❖ Che gli stessi saranno rivalutati entro i primi mesi dell'anno 2026 secondo i criteri riportati nella Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013, ovvero con l'aggiornamento della scheda sociale, tenuto conto della capacità economica del beneficiario (ISEE 2026) e, ove necessario, della scheda di valutazione sanitaria (SCHEDA SALUTE), qualora si ravvisi una variazione significativa rispetto alla valutazione delle annualità precedenti. I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal **1° MAGGIO 2026**.
- ❖ Che i piani personalizzati di **nuova attivazione nel 2026**, avranno decorrenza dal **1° MAGGIO 2026**;
- ❖ Che gli enti locali potranno, nei limiti delle risorse che si rendono disponibili nel proprio bilancio per l'attuazione del programma regionale, attivare piani personalizzati L. 162/98 successivamente al **1° Maggio entro il 30 Novembre 2026**, solo per le **persone che ottengono il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92**, seguendo l'ordine cronologico delle domande presentate.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AL PIANO PERSONALIZZATO

Il criterio di accesso, ai piani personalizzati per la L. n. 162/1998 è il riconoscimento di handicap grave di cui alla L. n. 104/1992, art. 3, comma 3.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate consegnando al protocollo gli appositi moduli cartacei a disposizione sul sito del comune e presso l'ufficio servizi sociali.

In caso di **RINNOVO** del piano personalizzato di cui alla L. 162/98 è necessario:

- Essere in possesso di Certificazione ISEE socio-sanitario 2026 (verificata dagli uffici preposti attraverso il sito Inps)
- Presentare la seguente documentazione:
 - Richiesta di rinnovo piano personalizzato di sostegno ai sensi della L. 162/98;



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



- SCHEDA DI SALUTE, debitamente firmata e timbrata dal medico di base, dal medico di una struttura pubblica o dal Medico convenzionato che ha in cura la persona con disabilità (**SOLO IN CASO DI MUTATE CONDIZIONI DI SALUTE**);

In caso di un **NUOVO** piano personalizzato di cui alla L. 162/98 è necessario essere in possesso di Certificazione ISEE socio-sanitario 2026 (verificata dagli uffici preposti attraverso il sito Inps) e presentare la seguente documentazione:

- Richiesta di avvio piano personalizzato di sostegno ai sensi della L. 162/98;
- Certificazione definitiva di handicap grave, ai sensi della L. 104/92, art.3 comma 3;
- Scheda Sociale (da compilare a cura dell'Assistente Sociale);
- Allegato D “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ” relativo ai redditi esenti IRPEF e altre provvidenze eventualmente percepite
- Certificazione ISEE socio-sanitario 2026;
- SCHEDA DI SALUTE, debitamente firmata e timbrata dal medico di base, dal medico di una struttura pubblica o dal Medico convenzionato che ha in cura la persona con disabilità;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
- Eventuale decreto di nomina di tutore o amministratore di sostegno

Per consentire l’attivazione dei suddetti piani a partire dal 01 Maggio 2026 è necessario presentare le istanze a partire dal **09/02/2026** ed **entro il 07 aprile 2026, presso l’ufficio protocollo del Comune di Oliena o all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.oliena.nu.it**

Le istanze pervenute oltre il termine del 07.04.2026 ed entro il 30.11.2026 potranno essere attivate a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione, in base all’ordine di arrivo al Protocollo del comune di Oliena.

3. SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo o all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.oliena.nu.it a partire dal **09.02.2026** ed entro e non oltre il giorno **07.04.2026**. In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata entro i termini previsti, dovrà essere presentata nuova richiesta di ammissione e il piano avrà decorrenza dal



1° giorno del mese successivo (ad es. in caso di richiesta presentata a giugno il piano avrà decorrenza dal 1° Luglio 2026).

La Regione ha autorizzato l'ammissione al programma di nuovi piani personalizzati, per le persone che ottengono il riconoscimento della condizione di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, entro la data 30 novembre 2025.

I piani potranno essere attivati nei limiti delle risorse assegnate nell'anno in corso, e fatto salvo quanto necessario alla copertura del rinnovo annuale dei piani personalizzati in essere al 31 dicembre, seguendo l'ordine cronologico delle domande presentate.

4. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO

I piani personalizzati, predisposti in collaborazione con le famiglie e, ove fosse necessario, con i servizi sanitari, possono prevedere: **a)** servizio educativo, **b)** assistenza personale e/o domiciliare, **c)** accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e presso centri diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota sociale, **d)** soggiorno per non più di 30 giorni nell'arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 23/2005 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale, **e)** attività sportiva e/o di socializzazione

Gli interventi di soggiorno di cui al punto d) con Deliberazione G.R. n. 35/13 del 25.10.2023, con riferimento al finanziamento della quota sociale sono stati modificati per un importo massimo di euro 2.000 annui;

4.1 ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Ai fini della valutazione, per ciascun piano personalizzato deve essere compilata la Scheda Salute - Allegato B - dal Medico di medicina generale o dal Medico di struttura pubblica o dal Medico convenzionato che ha in cura la persona con disabilità mentre la Scheda Sociale - Allegato C – deve essere compilata dall'assistente sociale oltre che dal destinatario del piano o incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno che dovrà compilare e firmare anche la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La Scheda Sociale deve contenere i seguenti elementi:



- indicazione dell'eventuale frequenza scolastica e dell'eventuale attività lavorativa, con specificazione del tipo di scuola/istituto e del contenuto dell'attività lavorativa e precisazione delle ore di impegno;
- carico assistenziale familiare e condizioni particolari di disagio;
- descrizione degli interventi assistenziali e sanitari ordinari, già erogati da enti pubblici (Comune, PLUS, ASL, ecc.) o da associazioni regolarmente convenzionate, con l'indicazione del numero delle ore settimanali fruite;
- obiettivi e risultati attesi che si intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni di vita e dei livelli di integrazione e socializzazione del disabile e della sua famiglia;
- articolazione dell'intervento complessivo: contenuti e tempi dell'assistenza domiciliare, dell'accoglienza temporanea presso strutture residenziali tutelari, dell'inserimento diurno in Centri socio-riabilitativi con relativa distinzione delle prestazioni e servizi resi a titolo professionale e da obiettori, e tenendo presenti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.2.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- modalità di gestione diretta o indiretta.

L'allegato D dovrà essere compilato dal destinatario del piano o l'incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno.

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, al piano personalizzato è attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

Punteggio rilevato attraverso la scheda Salute: massimo 50 punti secondo i punteggi riportati nella scheda Salute di cui all'Allegato B

Punteggio rilevato attraverso la scheda Sociale: massimo 50 punti secondo i parametri di seguito riportati:

Età del disabile – punteggio massimo: 10



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



<i>Età</i>	<i>Punti</i>
0 – 35	10
36 – 49	4
50 – 64	2
Oltre 65	1

Si attribuiscono 10 punti, indipendentemente dall'età quando la disabilità è congenita o sopravvenuta prima del compimento dei 35 anni d'età.

Servizi fruiti settimanalmente dal destinatario del piano – punteggio massimo: 15

<i>Ore settimanali di servizi fruiti</i>	<i>Punti</i>
0-2 ore	15
Oltre 2 ore a 7 ore	12
Oltre 7 ore a 12 ore	8
Oltre 12 ore a 18 ore	4
Oltre 18 ore a 24 ore	2
Oltre 24 ore a 30 ore	1
Oltre 30	0

Il periodo di riferimento per il calcolo delle ore dei servizi fruiti è l'anno 2025.

Nei servizi fruiti non dovranno essere indicati i servizi erogati con i fondi della L. 162/1998, l'assistenza scolastica di base stabilita e garantita per legge dalla L. 104/1992, né i servizi pagati privatamente e interamente dalle famiglie.

Nella descrizione dei servizi (inserimenti lavorativi, riabilitativi, assistenziali, del tempo libero, trasporto ecc.) di cui fruisce la persona con disabilità grave dovranno essere specificati il soggetto erogatore, il numero di ore settimanali e delle settimane annuali del servizio fruito.

Sono da sommare, come ore settimanali di servizi fruiti, le ore di asilo nido, le ore di assistenza domiciliare erogati da enti pubblici (Comuni, PLUS, ecc.) o da associazioni regolarmente convenzionate con enti pubblici, le ore di assistenza domiciliare integrata, le ore di assistenza in centri diurni, le ore di ricovero e/o soggiorno e/o accoglienza presso strutture pubbliche o private ad eccezione dei ricoveri ospedalieri per acuzie al di sotto dei 30 giorni consecutivi, le ore di frequenza in Centri di aggregazione sociale comunali, le ore di sport terapia fruite finanziate da enti pubblici e le ore di altri eventuali servizi fruiti.

Nel caso in cui il disabile, interessato al finanziamento svolga attività lavorativa, le ore di lavoro effettive verranno calcolate come servizi fruiti solo se fanno parte di un progetto di



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



inserimento socio lavorativo o lavori socialmente utili.

Carico assistenziale familiare (calcolando la media annuale delle ore giornaliere) – punteggio massimo: 14

Il periodo di riferimento per il calcolo delle ore effettive di carico familiare è l'anno 2025.

Carico familiare (ore)	Punti
sopra 23 ore	14
da 23 a 18 ore	10
meno 18 a 15 ore	4
meno di 15	1

Dal carico assistenziale familiare, ossia dell'assistenza garantita dai componenti il nucleo familiare, massimo 24 ore al giorno, dovranno essere detratte: le ore di frequenza scolastica, le ore di asilo nido, le ore di scuola materna, le ore di corsi di formazione, le ore di lavoro effettuate (lavoro autonomo, lavoro dipendente o reinserimento socio lavorativo), le ore di assistenza domiciliare erogati da enti pubblici (Comuni, PLUS, ecc.) o da associazioni regolarmente convenzionate con enti pubblici, le ore di assistenza domiciliare integrata, le ore di assistenza in centri diurni, le ore di ricovero e/o soggiorno e/o accoglienza presso strutture pubbliche o private, le ore di frequenza in Centri di aggregazione sociale comunali, le ore di sport terapia fruite e tutte le altre ore in cui la persona con disabilità non è a carico della famiglia (es. colonia estiva, ecc.).

Dovranno essere detratte altresì le ore di permesso dal lavoro fruite dai familiari nonché da parenti o affini entro il terzo grado, conviventi, previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per assistenza alla persona con disabilità.

Nella valutazione sociale tra i servizi fruiti settimanalmente dal destinatario non devono essere considerati tutti gli interventi attivati nell'ambito del programma "Vita indipendente", "Dopo di Noi" e PNRR e in generale tutti gli inserimenti socio-riabilitativi.

6. ENTITA' DEL FINANZIAMENTO E MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE

La legge regionale del 23 dicembre 2005, n. 23, disciplina il Sistema integrato dei servizi alla persona comprendente l'insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere



delle persone e delle famiglie che si trovano in situazioni di bisogno sociale. La citata legge inoltre, all'art. 27, prevede la partecipazione alla spesa da parte dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali, secondo criteri di solidarietà e di progressività sulla base della capacità economica del beneficiario (ISEE 2026). Inoltre i Piani devono avere quale riferimento il solo reddito del beneficiario della L. 162/98 e non possono subire decurtazioni/riduzioni in considerazione del reddito del "nucleo familiare". L'entità del finanziamento viene determinata sulla base del punteggio della scheda salute e della scheda sociale considerata la capacità economica del beneficiario. La cumulabilità dei finanziamenti è consentita fino al limite di euro 50.000 raccomandando che la pianificazione degli interventi, definita nel piano personalizzato dall'ente locale in collaborazione con i beneficiari, sia costruita ottimizzando la risposta assistenziale per il sostegno delle persone inserite nello stesso nucleo familiare.

7. GESTIONE DEL PROGETTO

Le modalità di gestione del progetto restano invariate rispetto alle indicazioni contenute nella deliberazione n. 28/16 del 2005, pertanto si potrà scegliere tra la gestione diretta o la modalità indiretta. Per gli interventi in forma diretta, il servizio viene fornito direttamente ai beneficiari, per la forma indiretta, è previsto che sia il beneficiario o la persona incaricata a stipulare il contratto con gli operatori che erogano il servizio.

Poiché l'obiettivo della legge n. 162/1998 è di alleggerire il carico assistenziale e sostenere le responsabilità di cura familiare la gestione del progetto non può essere affidata **ai parenti conviventi né a quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile** (coniuge, figli – anche adottivi-, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, discendenti prossimi).

Nel caso di gestione degli interventi in forma indiretta, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute relative ai servizi fruiti con il piano personalizzato dovranno essere consegnate dal destinatario del piano, dall'incaricato della tutela, dal titolare della patria potestà o amministratore di sostegno, presso l'Ufficio Protocollo del Comune con apposito modulo di accompagnamento.

8. CONTROLLI E SANZIONI



Tutta la documentazione relativa all'assegnazione dei punteggi, oltre le pezze giustificative delle spese sostenute, deve essere a corredo della pratica che rimane nel Comune a disposizione per i controlli.

Il controllo della realizzazione del progetto e della documentazione a corredo dello stesso, oltre la documentazione finanziaria, è di competenza del Comune che gestisce il piano personalizzato.

Il Comune di Oliena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R". Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma:

- ❖ Coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 1 del presente bando;
- ❖ Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
- ❖ Coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
- ❖ Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti o presentino domanda incompleta, ovvero non corredata dalla documentazione di cui all'art. 4 del presente bando.

10. REVOCA DEI BENEFICI

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che non rispettino le disposizioni di cui all'art. 3 e 4 relativamente al divieto di affidamento della gestione del progetto ai parenti conviventi né a quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile.



11. AMMISSIONE AL PROGRAMMA

L'esito dell'istruttoria verrà reso noto ai partecipanti secondo le modalità previste dalla L. 241/90 e ss. mm. e i.i.

Le richieste pervenute corredate della necessaria documentazione verranno caricate nella piattaforma SISAR della Regione Sardegna la quale fornirà automaticamente l'importo assegnato per la realizzazione del piano personalizzato di sostegno. Tale importo verrà comunicato formalmente ai beneficiari mediante lettera personale per consentire l'avvio dei piani personalizzati.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Si comunica che il Responsabile del procedimento per il Comune di Oliena è Dott.ssa Ilaria Curreli, Assistente Sociale, con il supporto dell'istruttore Amministrativo, Maria Francesca Congiu.

Chi avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi ai seguenti operatori:

- Dott.ssa Ilaria Curreli, Assistente Sociale, al numero 0784 280225, dal lunedì al venerdì;
- Maria Francesca Congiu, istruttore amministrativo, al numero 0784 280211
- o mandare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica serviziociali@comune.oliena.nu.it

13. LIQUIDAZIONE SPETTANZE

Sulla base della documentazione presentata dai beneficiari e dei controlli effettuati dal personale assegnato, le spettanze saranno liquidate con cadenza bimestrale. Gli uffici si riservano di effettuare liquidazioni mensili compatibilmente con gli adempimenti legati agli altri procedimenti assegnati.

14. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003)

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali",



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale e dalla Direttiva dell'Unione Europea n°679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e dovranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Oliena.

16. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al L. R. 162 del 1998 e alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 48/46 dell'11.12.2012, n. 9/15 del 12.2.2013, n. 35/13 del 25.10.2023 e n. 41/33 del 01/12/23.

17. PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene affisso sull'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune all'indirizzo <https://www.comune.oliena.nu.it>

Oliena, 02.02.2026

La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona

Dott.ssa Natalina Catte